

Decreto legislativo

circa l'insegnamento della ginnastica negli Istituti dello Stato.

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

su proposta del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1

L'insegnamento della ginnastica negli Istituti dello Stato, è impartito da speciali suoi incaricati.

Art. 2

L'onorario degli istruttori di ginnastica è di fr. 2,000 a fr. 2,300.

Art. 3

Lo Stato può stipulare convenzioni coi Comuni che intendono valersi dei suoi incaricati per l'insegnamento della ginnastica nelle loro scuole.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore, osservate le formalità per l'esercizio del diritto di *referendum*.

Art. 5

Coll'entrata in vigore del presente decreto resterà abrogato il decreto legislativo 26 gennaio 1903 ed ogni altra disposizione contraria od incompatibilità.

Bellinzona, 9 dicembre 1912

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Vice-Presidente

Avv. A. DAZIO

I consiglieri-segretari

Luigi Folatelli

Arturo Borella